

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2739

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANEDDA

Modifiche all'articolo 640 del codice penale,  
concernente il reato di truffa

*Presentata il 2 giugno 1993*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 98 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ha statuito la perseguibilità a querela del delitto di truffa quando non aggravato dalle circostanze ad effetto speciale, previste dal secondo comma dello stesso articolo, o da altra circostanza aggravante comune.

La norma, suggerita dall'intento d'ottenere una deflazione del numero dei procedimenti penali, ha provocato gravi ingiustizie a beneficio dei truffatori e a danno delle vittime.

Infatti, scoperta la truffa, la vittima tenta in ogni modo, per quanto possibile, di ottenere la restituzione di quanto le è stato carpito. Iniziano trattative, scambi di corrispondenza, incontri, che il truffatore ha tutto l'interesse a trascinare nel

tempo proprio al fine di far trascorrere il termine, non eccessivamente lungo, per la proposizione della querela.

Per evitare tali aberranti conseguenze (il ricorso alla denuncia penale è l'estrema *ratio* per il truffato) con la presente proposta di legge si intende ripristinare la perseguibilità d'ufficio del reato di truffa in tutte le ipotesi. La proposta di legge intende, inoltre, unificare la pena per la truffa semplice con quella attualmente prevista per le ipotesi aggravate. Così operando, diventano inutili le aggravanti (comma secondo dell'articolo 640 del codice penale) che sono eliminate.

Il risarcimento dei danni opera come causa di non punibilità purché intervenga

(secondo lo schema dell'articolo 62, numero 6, del codice penale), prima che sia aperto per la prima volta il dibattimento, con il richiamo alle formalità indicate nel comma 1 dell'articolo 484, del codice di procedura penale. È da osservare che il minimo della pena rimane nei limiti per la concessione della sospensione condizionale della pena.

Ciò è previsto nell'esclusivo interesse delle vittime, che potranno ottenere con maggiore speditezza, il risarcimento dei danni.

Si è preferito ripetere la formula usata per la definizione dell'attenuante di cui al numero 6 dell'articolo 62 del codice penale, al fine di utilizzare la copiosa giurisprudenza ormai formatasi su tale norma.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 640 del codice penale le parole: « da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni » sono sostituite dalle seguenti: « da due a cinque anni e con la multa da lire un milione a tre milioni ».

### ART. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 640 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Non è punibile chi, prima che sia compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti nel dibattimento, provvede a riparare integralmente il danno mediante risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni ».

2. Il terzo comma dell'articolo 640 del codice penale è abrogato.